

## **Regolamento Commissione Medica Locale patenti**

### **Asl Sulcis Iglesiente**

#### **Riferimenti Normativi**

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni “Codice della Strada”
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- D. L. 59/112 Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida
- Decreto 27 dicembre 1994 ministero dei trasporti quote destinate al funzionamento CML;
- DPR 575/94 “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida”;
- DM 08.08.94 “Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida”;
- Decreto Ministero trasporti 14 settembre 1998 “Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1994 recante: "Determinazione dei diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni medesime”;
- DM 08/09/2010 “Modifiche all'articolo 115 del codice della strada”.
- DM 30/11/10 “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida”;
- D.lgs 59/11 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;

## 1. Disposizioni Generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità di composizione e funzionamento della Commissione Medica locale, organo collegiale istituito nell'ambito del Servizio di Medicina Legale aziendale ai sensi dell'art. 330 del DPR 495/92 e dell'art. 119 comma 4 del Codice della strada per l'accertamento dei requisiti psico-fisici delle persone che, a seguito di disposizioni delle autorità competenti, o per situazioni cliniche o per età, necessitano la verifica dell'idoneità alla guida.
- 2) Il Regolamento detta le norme organizzative in adempimento della normativa sopra citata che devono guidare tali attività e i comportamenti del personale, Medico ed Amministrativo, e di tutti gli altri interlocutori terzi nel rispetto dei principi di buon funzionamento, affidabilità, trasparenza, economicità e tutela dell'immagine dell'Azienda.

## 2. Prestazioni erogate

1. La Commissione Medica Locale è un organo tecnico che svolge il servizio di certificazione della idoneità alla guida in presenza di determinate condizioni o di patologie sotto elencate che devono conseguire la patente rilasciando in caso di esito favorevole una patente speciale per:
  - **Affetti da malattie** (diabete mellito pluricomplicato, difetti visivi e uditivi, malattie psichiche, cardiopatie, epilessia, trapianti d'organo, malattie neurologiche di varia natura ecc.)
  - **Affetti da patologie** che possono interferire sull'idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici
  - Soggetti con problemi di **dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti** o per abuso degli stessi (anche per uso occasionale) su richiesta delle Autorità competenti
  - Soggetti ai quali sia stata disposta la **sospensione o la revoca della patente** a seguito di intervento delle Forze di Polizia
  - **Ultra-60 anni** titolari di patente D o DE, nel caso in cui gli stessi intendano confermare le stesse categorie superiori
  - **Ultra-65 anni** titolari di patente C o CE
  - **Ultra-80 anni** titolari di patenti B affetti dalle patologie previste dal Codice della Strada (Artt. 116 – 119)

Gli utenti sopra specificati possono presentarsi alla Commissione per una delle seguenti cause:

- **Rilascio** patente
- **Rinnovo** (per scadenza)
- **Revisione** (è il caso in cui viene disposto un accertamento da una autorità competente, anche se la patente non è in scadenza, per sopravvenute patologie, per infrazioni al Codice della Strada o per eventi che mettono in dubbio le capacità psico-fisiche del patentato).

### 3. Sede e composizione della Commissione Medica Patenti

1. La Commissione medico locale per patenti della Asl Sulcis Iglesiente ha sede presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che svolge funzioni in materia medico-legale.
2. La composizione della Commissione è indicata dall'art 330 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" così come modificato da DPR 16/04/2013 n. 68 composta da un Presidente, che nella Asl riveste il ruolo di Responsabile del servizio di Igiene Pubblica con funzioni in materia Medico- legale, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'art 119, comma 2, del codice della strada, tutti in attività di servizio, designati dalle Amministrazioni competenti.
3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, è validamente composta con la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente da lui nominato, e dai due membri effettivi (o, in caso di assenza di questi, dai loro supplenti) appartenenti ad Amministrazioni diverse. Condizione di validità delle sedute della Commissione è la presenza di membri appartenenti ad Amministrazioni differenti.
4. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da utenti mutilati o utenti con minorazioni fisiche, anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale la CML è integrata, ai sensi dell'art. 330, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 da due componenti come di seguito specificato:
  - a) Medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione;
  - b) Ingegnere della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti.
5. Nel caso invece in cui l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la Commissione in argomento può essere integrata da un componente aggiuntivo, che a seconda del caso è:
  - a) Medico specialista diabetologo;
  - oppure
  - b) Medico alcolologo o del Servizio delle dipendenze aziendale.
6. La composizione della CML può essere integrata da un rappresentante di Associazione di persone con invalidità individuato dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario, la cui partecipazione avviene a titolo gratuito.
7. L'interessato che ne faccia richiesta può anche, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
8. La Segreteria della Commissione rende nota la possibilità di partecipazione del medico di fiducia e del rappresentante dell'Associazione di persone con invalidità, di cui ai commi precedenti, con

apposita informativa da pubblicare nel sito web della Asl Sulcis Iglesiente e da affiggere nelle pareti dei locali della Commissione Medico locale.

#### **4. Modalità di funzionamento della CML per pazienti**

1. La Commissione Medica Locale Pazienti opera fuori orario di servizio. La rilevazione dell'attività deve essere fatta tramite timbratura causalizzata in entrata e in uscita.
2. Il Presidente è responsabile delle attività della Commissione, degli aspetti organizzativi, operativi e di miglioramento della qualità nell'erogazione del Servizio. Provvede alla definizione del calendario dei lavori, coordina l'attività dei componenti, supervisiona e conferma i report periodici riassuntivi dell'attività svolta. Convoca la Commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di Segreteria della Commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'Azienda sanitaria locale.
3. La Commissione si riunisce di norma due volte al mese con un calendario fissato in anticipo di almeno due mesi comunicato al Corpo di appartenenza del medico militare per acquisirne la disponibilità e dando congruo termine per poter eventualmente, in caso di diniego, invitare il membro supplente.
4. Il Presidente verifica la regolare costituzione della Commissione, avendo cura di custodire la documentazione comprovante le convocazioni effettuate.
5. La mancata presentazione senza preavviso alla seduta della Commissione di uno dei membri appartenenti ad altra Amministrazione dovrà essere segnalata alla Amministrazione di appartenenza e alla Direzione di questa ASL per gli eventuali adempimenti di cui all'art 5/3° comma.
6. I giudizi delle Commissioni Mediche Locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice presidente che presiede la seduta.
7. La Commissione Medica Locale ha la facoltà di richiedere, anche in occasione della visita, ulteriori accertamenti e/o la prova di guida con il Direttore della Motorizzazione Civile di Cagliari. Gli accertamenti sanitari richiesti dalle CML sono obbligatoriamente effettuati presso strutture pubbliche o equiparate, anche in regime di intramoenia (DPR 495/92 art.330 comma 6).
8. Al termine della visita viene rilasciato il certificato attestante o meno il possesso e/o la conferma dei requisiti psico-fisici alla guida di veicoli a motore.
9. A chiusura della seduta della Commissione medica legale viene redatto un verbale con indicazione dei componenti partecipanti, del numero di pratiche chiuse e di ogni evento rilevante. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione deve essere tenuto agli atti dell'ufficio Segreteria.
10. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della Commissione Medica Locale, invia al Ministero della Salute, alla Regione competente e alla Direzione della Asl per conoscenza, una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente,

indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario.

## **5. Obblighi dei componenti della CML**

1. La Commissione è un organo collegiale per la cui valida costituzione è richiesta la presenza di almeno tre componenti di cui due (uno effettivo e uno supplente) di amministrazioni diverse e la integrazione obbligatoria dei membri di cui all'art 3.
2. Il Commissario impossibilitato a partecipare alla seduta della Commissione per la data regolarmente convocata deve darne tempestiva comunicazione al Presidente per dar modo di inoltrare per tempo gli inviti ai membri supplenti o rinviare le pratiche che senza la sua presenza non potranno essere valutate.
3. La defezione di un componente ripetuta per due volte in tre mesi dovrà essere comunicata alla Regione per la sua sostituzione con la nomina di un nuovo componente.
4. Ciascun membro della CML si astiene dal partecipare alla valutazione della pratica per la quale ritenga sussistere un proprio conflitto di interesse reale o anche solo potenziale, diretto o indiretto, e lo comunica prontamente al Presidente.
5. Il Presidente fa redigere verbale che riporti l'accaduto e le valutazioni circa la possibilità di evadere la pratica senza il contributo del membro astenuto.

## **6. Ufficio di Segreteria**

1. L'Ufficio di Segreteria organizza le sedute curando la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari secondo ordine cronologico di arrivo della domanda.
2. Rientra tra le competenze dell'Ufficio di Segreteria la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati e dei verbali delle sedute della Commissione in appositi fascicoli da conservarsi in luogo non accessibile a terze persone avendo cura che in ogni fase di gestione della documentazione siano tutelati i dati personali degli istanti.
3. Il Presidente della Commissione può avvalersi dell'ausilio di un addetto alla Segreteria anche per le sedute della Commissione fuori orario di servizio. In questo caso l'attività fuori servizio, con timbratura causalizzata, dell'addetto alla Segreteria è remunerata con una indennità calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.
4. L'Ufficio di Segreteria ha cura di fornire adeguata informazione agli utenti sulle modalità di pagamento dei diritti a loro carico con informativa chiara, comprensibile e aggiornata sia sul sito web sia nei locali della Commissione Medica Locale che della Segreteria.

## **7. Diritti e spese a carico dell'utente**

1. Il pagamento dei diritti per il servizio reso dalla CML è a carico degli utenti così come previsto dal

DM Ministero dei trasporti e della navigazione 27/12/1994 così come modificato dal DM Ministero dei trasporti e della navigazione 14 settembre 1998, che ne stabilisce l'ammontare e la destinazione.

2. I diritti sono stabiliti in:  
quota fissa di € 18,59 per ogni seduta della CML;  
quota suppletiva di € 6,19 per ciascun componente aggiuntivo -di cui all'art 3 comma 4° -della Commissione qualora la stessa si avvalga della consulenza - ove necessario - di un ingegnere della motorizzazione civile e di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione (art. 3 comma 4° lett. a – b).
3. L'ammontare dei diritti corrisposti dagli utenti richiedenti sarà utilizzati come segue, in base a quanto disposto dall' art 3 DM Ministero dei trasporti e della navigazione 27/12/1994:
  - a) il 10 % per le spese di funzionamento della Commissione Medica Locale, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e l'eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo;
  - b) il 90 % da suddividere in parti uguali tra i componenti della Commissione a titolo di compenso per l'attività prestata fuori orario di lavoro da ciascun componente la Commissione.
4. Qualora il Presidente della Commissione decida di avvalersi della collaborazione di un addetto della Segreteria nelle sedute della Commissione, il compenso per l'attività fuori servizio dell'addetto sarà dedotto in misura del 60% della percentuale del 10% finalizzato alle spese di funzionamento della Commissione.
5. Le eventuali economie risultanti a seguito della spartizione dei diritti riscossi vanno a coprire le spese generali correnti del funzionamento della Commissione.
6. Sono inoltre a carico dell'utente le spese per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti dalla Commissione Medica Locale.

## **8.Modalità di accesso**

1. La prenotazione avviene tramite domanda predisposta secondo il Modulo A rinvenibile nel sito web all'indirizzo <https://www.aslsulcis.it/servizio/igiene-e-sanita-pubblica/> o allo sportello dell'Ufficio Segreteria negli orari resi noti al pubblico.
2. La Segreteria della Commissione Medica Locale comunica con stesso mezzo il giorno della prenotazione o l'integrazione dei documenti mancanti. Solo a seguito delle richieste integrazioni la visita potrà essere prenotata.
3. La mancata presentazione dell'utente il giorno della visita comporta la perdita di validità della domanda che dovrà essere ripresentata.

## 9. Rimedi contro la valutazione della Commissione Medica Locale

Si può effettuare il ricorso al giudizio della Commissione Medica Locale qualora questo abbia avuto uno dei seguenti esiti:

- Sospensione della patente di guida.
- Revoca della patente di guida.
- Riduzione del termine di validità della patente di guida.
- Limitazione di categoria di veicolo.
- Prescrizione di adattamenti al veicolo.

In questi casi il cittadino potrà a sua spese proporre:

1. ricorso giurisdizionale al Tar (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale;
3. ricorso all'Unità sanitaria territoriale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di riferimento entro 30 giorni con raccomandata A/R oppure presentato personalmente, allegando il modulo di richiesta della visita unitamente al certificato medico della Commissione e ogni altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

## 10. Disposizioni finali

- 1 Il presente Regolamento resterà in vigore fino a quando nuove esigenze organizzative o normative renderanno necessaria una revisione del documento.
- 2 I contenuti in esso disciplinati potranno essere oggetto di modifica, aggiornamento, integrazione sulla base dell'emergenti necessità.
- 3 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito aziendale della delibera di approvazione.